

Ordine dei Consulenti del Lavoro
Palermo

Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili
Palermo

Ordine dei Consulenti del Lavoro
Trapani

Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili
Trapani e Marsala

Palermo 15/4/2020
Prot. n. 99

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva.

Con l'allegata circolare Inail n. 11 del 27 marzo 2020, sono state fornite le istruzioni operative applicative delle *Disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva.*

Tra le disposizioni di interesse si evidenzia la **sospensione dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l'assicurazione**

**obbligatoria per i soggetti indicati all'articolo 61, comma 2, lettere da a) a r)
D.L. N. 18 del 2020**

Sono quindi sospesi:

- a) la dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2019/2020;
- b) la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione e la relativa documentazione probante ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2019

Al termine del periodo di sospensione, gli interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020, tramite Pec, alla Sede Inail competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo allegato 1 e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in www.inail.it –servizi online–autoliquidazione dal 2 al 15 maggio 2020.

Per quanto riguarda le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno delle stesse, gli interessati dovranno trasmettere le domande e la documentazione dal 2 al 15 maggio 2020 tramite il servizio online "Riduzione per prevenzione", contestualmente alla domanda di sospensione di cui all'allegato 1.

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020

Per questi enti in aggiunta ai punti di cui alle lettere a e b precedenti è sospeso il versamento della seconda rata dell'autoliquidazione 2019/2020, in scadenza al 18 maggio 2020 (il termine del 16 maggio predeterminato dalla legge cade infatti di sabato)

Per usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti gli interessati devono presentare entro il 15 giugno 2020 tramite Pec alla Sede Inail competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo allegato 2 e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in www.inail.it –servizi online–autoliquidazione dal 1° al 15 giugno 2020.

Per quanto riguarda le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno delle stesse, gli interessati dovranno trasmettere

le domande e la documentazione dal 1° al 15 giugno 2020 tramite il servizio online "Riduzione per prevenzione", contestualmente alla domanda di sospensione di cui all'allegato 2.

Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono altresì sospesi i termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione

Parimenti è prevista la sospensione a domanda dei versamenti delle rate mensili delle rateazioni dal 2 marzo al 30 aprile 2020 per i soggetti indicati all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dalla lettera a), escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, alla lettera r) con posizione assicurativa territoriale attiva al 2 marzo 2020. I suddetti soggetti per usufruire della sospensione delle rate mensili, inclusa la prima, devono presentare domanda alla Sede competente, che accorderà la sospensione qualora il richiedente rientri in una delle categorie indicate. Il pagamento delle rate non pagate e di quella in scadenza dovrà essere effettuato entro il mese di maggio 2020. Qualora la ditta presenti una seconda istanza di rateazione, ma non sia in regola con i pagamenti relativi alla rateazione in corso per il mancato versamento delle rate di marzo e aprile 2020, è necessario che, contestualmente alla nuova istanza di rateazione, provveda all'inoltro della richiesta di sospensione dei citati versamenti via pec alla sede Inail competente.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 61, del decreto-legge 18/2020 è prevista a domanda da inoltrare via pec alla sede competente la **sospensione dei versamenti delle rate mensili delle rateazioni** dal 2 marzo al 31 maggio 2020. Il pagamento delle rate non pagate e di quella in scadenza dovrà essere effettuato entro il mese di giugno 2020 .

Ai sensi dell'art. 37 c. 2 D.L. n. 18 del 2020 sono parimenti sospese fino al 30 giugno 2020 le richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per tardato pagamento sia per le PAT , che per le PAN, nonché la notifica ai soggetti assicuranti titolari di pat delle note di verifica dell'autoliquidazione 2018/2019 relative ai pagamenti in unica soluzione nonché alla I, II, III e IV rata (richiesta 902019)

Relativamente ai **DURC online** che riportano quale "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 si comunica la conservazione della

loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015 non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, né risulti un Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020 e sia quindi necessario attivare l'istruttoria e notificare all'interessato l'invito a regolarizzare, le Sedi Inail prenderanno in considerazione **i pagamenti scaduti a tutto il 31 agosto 2019**, incluse le rate relative a eventuali rateazioni in corso a tale data.

Pertanto, si specifica che **gli eventuali esiti di irregolarità emessi dal 17 marzo 2020 sulla base dei requisiti di regolarità stabiliti dall'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015 (pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata), anziché con riferimento ai pagamenti scaduti al 31 agosto 2019, saranno annullati.**

Tanto premesso, nell'ottica della più proficua collaborazione si invita a portare a conoscenza dei Vostri iscritti il contenuto della presente nota e della circolare INAIL n. 11 del 2020 completa degli allegati.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore territoriale

Dott.ssa Diana Artuso

